

PINO
26/2

La sentenza di 1° grado
disponibile:
 risarcimento danni
 provvisoria

Estratto esecutivo
inviato il a:
- Proc. Gen.
- Proc. Rep. Trib.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 08 del mese di gennaio dell'anno 2010

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione 3^a Penale

così composta

Dott. Afro
Dott. Anna Maria
Dott. Flavio

MAISTO
CICCONE
MONTELEONE

Presidente
Consigliere
Consigliere

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancelleria Centrale Penale
"Ai sensi dell'art. 285 T.U. sulle
spese di giustizia si attesta
l'avvenuto pagamento dei diritti"
per un importo di € 3,86

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 TRAVAGLIO MARCO
n. a TORINO 13/10/1964 TO

LIBERO - CONTUMACE

Domiciliato a Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90 (presso la redazione de "L'Espresso") (d. d.)

Difeso da Avv. Carlo Federico GROSSO- Torino, Via Assarotti n. 9- presente
Avv. Giuseppina BONITO- Roma, Via Rodi n. 32- presente

2 HAMAUI DANIELA
n. a IL CAIRO 21/11/1954 EGITTO

LIBERA - CONTUMACE

Domiciliata a Roma, Via Cristoforo Colombo n. 90 (presso la redazione de "L'Espresso") (d. d.)

Difesa da Avv. Carlo Federico GROSSO- Torino, Via Assarotti n. 9- presente
Avv. Giuseppina BONITO- Roma, Via Rodi n. 32- presente

PREVITI CESARE - Parte Civile non comparso

Elettivamente domiciliato presso lo studio del Procuratore Speciale Avv. Salvatore PINO sito in Milano,
Viale Monte Nero n. 84

difensore della Parte Civile Avv. Salvatore PINO- Milano, Via Monte Nero n. 84- Procuratore Speciale-
presente

(Costituzione avvenuta in data 21 gennaio 2005)

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Roma del 15/10/2008 che così statuiva :

Visti gli artt. 533 e 535 c. p. p., dichiara Travaglio Marco e Hamauì Daniela colpevoli dei reati loro

rispettivamente ascritti e, concesse ad entrambi circostanze attenuanti generiche, condanna il primo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa e la seconda alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 75 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali. Visti gli artt. 163 e 175 c. p., ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna in favore di entrambi gli imputati. Visti gli artt. 538 ss. c. p. p., condanna altresì gli imputati in solido al risarcimento del danno nei confronti della p. c. costituita liquidati in complessivi euro 20.000 nonché alla rifusione delle spese processuali nei confronti della stessa liquidati in complessivi euro 2500 oltre accessori di legge.

Conclusioni del Procuratore Generale: conferma della sentenza.

Conclusioni della Parte Civile: conferma della sentenza.

Conclusioni della Difesa:

Avv. GROSSO: accoglimento dei motivi di appello; in subordine eliminazione della pena detentiva.

Avv. BONITO: accoglimento dei motivi di appello; in subordine eliminazione della pena detentiva.

MOTIVAZIONE


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente appello riguarda la sentenza del Tribunale di ROMA in data 15 ottobre 2008, emessa nei confronti di Daniela HAMAUI, direttore responsabile del settimanale "L'ESPRESSO", e di Marco TRAVAGLIO, giornalista autore dell'articolo apparso sul predetto periodico il 3 ottobre 2002, dal titolo "PATTO SCCELLERATO TRA MAFIA E FORZA ITALIA", col quale si offendeva la reputazione dell'on. Cesare PREVITI; fatto accertato in Roma il 3 ottobre 2002.

In sostanza - la lunga premessa e' necessaria per la comprensione del tutto -, il colonnello dei Carabinieri Michele RICCIO aveva a suo tempo, a partire dal 1993, raccolto le confidenze del boss mafioso Luigi ILARDO, ucciso nella primavera del 1996, prima ancora di essere sentito dai magistrati, di tal che esso RICCIO costituiva l'unica fonte di tali confidenze, tra le quali i presunti accordi tra esponenti di Cosa Nostra e rappresentanti di "Forza Italia" in vista delle elezioni del 1994.

Secondo le notizie riguardanti tali presunti accordi, "un esponente insospettabile di alto livello nell'entourage di BERLUSCONI" avrebbe garantito a Cosa Nostra, in cambio del suo appoggio elettorale, che in caso di vittoria il nuovo governo avrebbe emanato norme di favore per i mafiosi e fornito coperture ai loro interessi economici. Questo "esponente di alto livello" sarebbe stato identificato nell'on. Marcello DELL'UTRI.

Nel marzo del 2001 - prosegue in sintesi l'articolo per cui e' causa - il colonnello RICCIO venne convocato presso lo studio del suo avvocato Carlo TAORMINA, presenti il DELL'UTRI e il tenente Carmelo CANALE - "entrambi imputati per concorso esterno in mafia" -, e invitato a rendere dichiarazioni false circa le confidenze dell'ILARDO.



Egli dice' - in cambio di facilitazioni di carriera - nel processo che lo aveva coinvolto - avrebbe dovuto dire che L'ILARIO non gli aveva mai parlato di DELL'UTRI come uomo di matia, vicino a Cosa Nostra.


E' a questo punto che si inserisce la frase per cui l'on. PREVITI ha sporto querela: l'articolo infatti prosegue: "in quell'occasione, come in altre, presso lo studio dell'avv. Taormina era presente anche l'onorevole Previti".

L'articolo del gi. socialista PAVAGLIO e' documentato, e deriva dal verbale delle dichiarazioni rese dal colonnello RICCIO al PM DI MATTEO il 10 dicembre 2001; dal medesimo verbale risulta pero' che il RICCIO aveva dapprima escluso che il PREVITI fosse presente, e che lo aveva visto altre volte per qualche istante; e comunque la frase conservata a verbale e' la seguente: "in quella occasione, come in altre, presso lo studio dell'avv. TAORMINA era presente anche l'onorevole PREVITI. Il PREVITI era pero' convenuto per altri motivi legati alla comune attivita' politica con il TAORMINA e non era presente al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria del DELL'UTRI".

Esso e' l'articolo che aveva "magliato" tale citazione precisazione, secondo quanto si sostiene che anche l'on. PREVITI aveva partecipato al colloquio col colonnello RICCIO per "addomesticare" le sue dichiarazioni, il primo giudice ha ritenuto la responsabilità negli imputati, applicando le pesanti pene, come delittivo, risultati in sentenza.

La condanna è stata estesa al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, ammontando rispettivamente a circa 20.000 euro.

Con l'articolo d'argello, si sostiene che l'indicata presenza del PREVITI, non "alla riunione" ma "nell' studio", "come altre volte", non e' di per se' diffamatoria; che la precisazione sulla estraneita' del PREVITI, in un articolo




che riguardava tutt'altra cosa, sarebbe stata ridondante: che manca **"il preciso scopo - ritenuto dal primo giudice - di insinuare sospetti sull'effettivo ruolo svolto nella circostanza dall'onorevole Previti"**; si contesta infine la misura della pena, e in particolare che sia stata inflitta una pena detentiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvo quanto si dira' in ordine alla pena, la sentenza impugnata deve essere confermata nel merito, in quanto giustamente motivata, con piena aderenza alle risultanze processuali in punto di fatto accuratamente esposte in narrativa, con giuste e corrette considerazioni in diritto; **il tutto da intendersi qui riportato, senza inutili ripetizioni, come parte integrante della presente motivazione, essendo la decisione di merito frutto della sommatoria delle sentenze di primo e di secondo grado.**

E' appena il caso di ribadire la portata diffamatoria nei confronti dell'on. PREVITI del "pezzo" del giornalista TRAVAGLIO: il darlo **"presente"** nello studio Taormina nel momento in cui si discuteva di un cosi' grave reato come la subornazione di testimone, ed il farlo presente in modo che ben facilmente si potesse intendere che egli partecipava al colloquio - questo e' indubbiamente il significato immediato ed istintivo che il lettore ne ricava - comporta inevitabilmente quanto meno insinuare che l'on. PREVITI fosse consapevole e colluso con quanto stava accadendo.

Sara' anche vero che la precisazione: **"IL PREVITI era pero' convenuto per altri motivi legati alla comune attivita' politica con il TAORMINA e non era presente al momento dei discorsi inerenti la posizione giudiziaria del DELL'UTRI"** sarebbe stata eccessiva e ridondante nell'economia del pezzo; ma e' anche vero che bastava omet-




tere la frase: "in quella occasione, come in altre, presso lo studio dell'avv. TAORMINA era presente anche l'onorevole PREVITI", per evitare qualunque diffamazione, senza togliere alcuna cosa alla notizia che il TRAVAGLIO intendeva dare, ed alla sua gravita'.

E' infatti da rilevare che l'importanza e la portata dell'articolo di TRAVAGLIO verteva tutta sulle dichiarazioni del colonnello FINO, sul "patto scellerato" tra Democrazia Nostra e Forza Italia, e sulla necessita' di tenerne fuori l'on. DELL'UTRI, imputato a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Era dunque importante riferire della subordinazione e passivita' della presenza e della condotta dell'on. DELL'UTRI. Non c'era invece alcun bisogno di menzionare anche l'on. PREVITI per poi doverosamente precisare - ove il giornalista avesse agito correttamente - che egli non era presente al colloquio.

Proprio l'averlo inutilmente nominato, e l'aver totalmente ommesso la specifica precisazione circa l'assenza fatta dal teste, e' prova del dolo da parte del TRAVAGLIO.

Va dunque confermata l'affermazione di responsabilita' di entrambi gli imputati, essendo evidente l'omesso controllo da parte dell'AMAGLI, che nella specie era assai facile effettuare; la pena inflitta, tuttavia, appare non solo eccessiva nella misura, ma anche inopportuna nella scelta del tipo, in quanto evidentemente essa riserava l'affiliazione caratterizzata nei riguardi stampa, pur prevista dalla legge, a casi di estrema gravita' e assolutamente eccezionali per modi e contenuto: elementi che non ricorrono nel caso di specie.

Ritenuta dunque la preesistenza della attenuante generica che gia' esistesse, la pena va determinata, alla stregua dell'art. 30 comma della legge n. 48 del 1985, nella misura di 1000 euro per il TRAVAGLIO e di 500 euro per la AMAGLI (rispettivamente 1500 e 1200 euro se la pena fosse stata di un terzo).



Devono essere confermate le altre statuizioni della sentenza impugnata, con ulteriore condanna degli imputati alle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

V° gli artt. 605 e 592 CPP., in riforma della sentenza del Tribunale di ROMA in data 15 ottobre 2008, appellata da TRAVAGLIO Marco e HAMAUI Daniela, riduce la pena, ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche già concesse, in 1000 euro di multa per il TRAVAGLIO e 800 euro di multa per la HAMAUI; conferma nel resto e condanna gli imputati alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1020,00 come da nota, oltre IVA e CPA.

Giorni 60 per la motivazione.

ROMA, 8 gennaio 2010.

Il Presidente rel.
(Afro MAISTO)



Depositato in Cancelleria

Oggi, 4 GEN. 2010

Il Funzionario Giudiziario